

Prot. n. 2093/c7a

Chianciano T., 21/10/2020

Oggetto: Determina per l'acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo/Compagnia Assicurativa Futura Srl ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2684,50 ESENTE IVA; CIG: Z962EBB343;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- CONSIDERATA** La necessità di provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti dell'Istituzione Scolastica IIS P. Artusi;
- VISTO** Il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
- VISTO** Il D. Lgs. N. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** Il punto 3.7 della Linea Guida ANAC numero 4 del 1 marzo 2018, per gli affidamenti di modico valore, cioè inferiori alla soglia dei 1.000 euro;
- VISTO** L'art. 106 D. Lgs 209/2005, Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni e integrazioni;
- RAVVISATA** L'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni);
- CONSIDERATO** Che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto;
- VERIFICATO** Che la Consip S.p.a. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di intermediazione assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012 n. 228;
- CONSIDERATO** Che *"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione e alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"* (Determinazione n. 2/2013

Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici);

CONSIDERATI

Il principio di proporzionalità, oltre al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, nell'attività negoziale (art. 36 D. Lgs. 50/2016) di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) secondo una procedura ad affidamento diretto per garantire l'assistenza all'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti, preventivamente verificando:

- I requisiti di carattere generale, quali ad esempio l'assenza di conflitto di interessi e di intestazione fiduciaria;
- I requisiti di carattere tecnico-professionale, quali ad esempio l'affidabilità per la capacità tecnica di consulenza, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio;
- I requisiti di carattere economico e finanziario.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Sergio Marra

Firmato digitalmente